

Lettera Circolare del Comando di Roma Prot n° 50/1 del 21/8/2000

Oggetto: Servizio di Prevenzione Incendi - Circolare n. 75 del 03/07/1967 lunghezza delle vie di uscita

Come noto, la Circolare n. 75 del 03/07/1967, relativa ai criteri di prevenzione incendi per i grandi magazzini, empori, ecc., stabilisce che per quanto riguarda l'ubicazione delle uscite può seguirsi il criterio di disporle in modo che siano raggiungibili con percorsi non superiori a 30m.

La misura dei 30m viene, pertanto indicata come "criterio" e non come valore assoluto, tant'è che le nuove norme che il Ministero dell'Interno sta predisponendo per tale tipo di attività, prevedono valori maggiori di 30m.

Tanto premesso, poiché tale aspetto risulta essere uno dei più ricorrenti motivi di richiesta di deroga, in attesa del completamento del lavoro di predisposizione del "regolamento" di omogeneizzazione, si riportano di seguito le prescrizioni tecniche integrative al "criterio" previsto dalla Circolare n. 75/67, relativamente alla lunghezza delle vie di uscita.

La lunghezza massima delle vie di uscita, data dallo sviluppo effettivo dei percorsi in piano, in salita o in discesa, per raggiungere, da ciascun punto dei locali aperti al pubblico; il più vicino luogo sicuro, non deve essere superiore al valore ottenuto dalla seguente formula:

$$L=15+(5xh) \text{ Essendo:}$$

L: lunghezza massima dei percorsi espressa in metri;

h: altezza dei locali espressa in metri, da considerare comunque non inferiore a 3, misura tra il pavimento

- l'intradosso del soffitto o del controsoffitti (se installato);

- per i locali aventi altezza non costante si assume il valore medio;

- per i locali aventi altezza superiore a 6m, si assume, ai fini dell'applicazione della formula:

$$h=6$$

Convenzionalmente, il percorso lungo le scale viene posto pari a 2 volte la differenza di quota superata con le scale stesse.

La lunghezza dei percorsi, calcolata con la formula di cui sopra, può essere aumentata da ulteriori:

- 15m, in presenza di impianti di spegnimento automatici dimensionati secondo le norme UNI;

- 10m, in presenza di evacuatori di fumo e calore dimensionati secondo la norma UNI 9494;

- 20m, in presenza contemporanea di impianti di spegnimento automatici e di evacuatori di fumo e calore.

- 10m, negli esercizi commerciali con carico d'incendio non superiore a 5 kg/mq, costituito sostanzialmente da imballi, pedane per trasporto, arredi ed accessori (al riguardo si fa specifico riferimento a quelle attività che trattano ad esempio: fiori e terriccio, vetri e specchi, metalli e bulloneria, rubinetteria e sanitari, ceramiche e maioliche e simili), qualora non siano presenti impianti di spegnimento automatici o evacuatori di fumo e calore.

Tanto premesso, si invita tutto il personale interessato a volersi attenere scrupolosamente alla presente disposizione